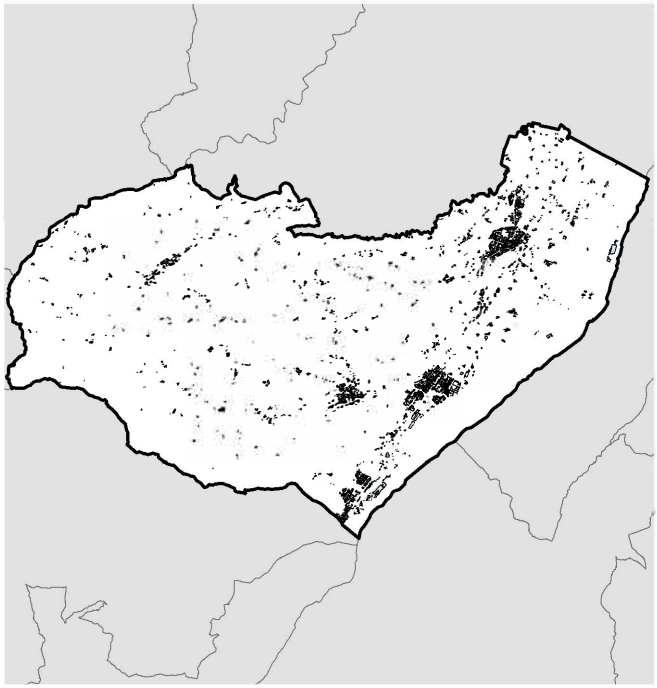
Comune di Medesano

P.U.G.

Piano Urbanistico Generale

QUADRO CONOSCITIVO DIAGNOSTICO



V_Sc

Scheda dei vincoli

Sindaco Michele Giovanelli

Assessore all'Urbanistica Gianpaolo Cantoni

Ufficio di Piano

(Responsabile del procedimento)
geom. Federica Varazzani
(Garante della comunicazione e della partecipazione)
geom. Michele Avanzi

arch. Roberta Ovrezzi
dott.ssa Giuseppina Mingoia
dott.ssa Elisa Degli Andrei

Progettisti incaricati

Collettivo di Urbanistica (arch. Luca Pagliettini)
arch. Fabio Ceci
arch. Raffaella Gambino
dott. urb. Alex Massari
Engeo srl
ing. Franco Bertellino
dott. urb. Andrea Panzavolta
arch. Denis Aldedja

Assunzione Proposta PUG
Del. C.C. n. 26 del 02/03/2023

Adozione Proposta PUG
Del. C.C. n. del. . .

Approvazione PUG
Del. C.C. n. del. . .

Data elaborazione
Settembre 2023

Ai sensi dell'art. 37 comma 1 della L.R. 24/2017, la Scheda dei vincoli "*riporta per ciascun vincolo o prescrizione, l'indicazione sintetica del suo contenuto e dell'atto da cui deriva*".
Cosi come evidenziato nelle Tavole dei Vincoli (TVa,b,c,d,e,f,g) in scala 1:5.000, elaborati costitutivi del PUG, i vincoli sono organizzati per "temi" (Natura e Paesaggio, Storia e Archeologia, Sicurezza Ambientale e del Territorio, Impianti e Infrastrutture).
Nella scheda seguente, per ciascun vincolo, viene riportata la fonte normativa da cui deriva, una breve sintesi delle finalità delle disposizioni, nonché, in alcuni casi alcune precisazioni sui contenuti rappresentati.
Tutte le possibilità di intervento edilizio ammissibili ai sensi del PUG sono attuabili nel sovraordinato rispetto delle disposizioni legislative o di piani sovraordinati o regolamentari di seguito richiamate; pertanto tutte le procedure abilitative per interventi urbanistici ed edilizi devono essere verificate in relazione al rispetto di tali disposizioni.
Ogni volta che il presente elaborato fa riferimento a disposizioni sovraordinate (leggi nazionali o regionali, decreti e simili), qualora detta disposizione sia stata o venga successivamente modificata o integrata, si intende che il riferimento si applica alla disposizione vigente a seguito delle modificazioni e integrazioni.

1_Natura e paesaggio
***1a**_Sistema forestale e boschivo*
***1b**_Beni paesaggistici:* - *Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico* - *i territori coperti da foreste e boschi*
***1b bis**_Aree percorse dal fuoco*
***1c**_Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua*
***1d**_ Crinali principali e secondari*
***1e**_Siti "Rete di Natura 2000"*
***1f**_Zone di tutela naturalistica*
***1g**_Parco Regionale Fluviale del Taro*
2_Storia e archeologia
***2a**_Beni di interesse storico culturale tutelati con formale Decreto Ministeriale*
***2b**_Beni di interesse storico culturale "ope legis" soggetti a verifica ex art. 12 D.Lgs 42/2004*
***2c**_Elementi della centuriazione*
***2d**_Viabilità storica*
3_Sicurezza ambientale e del territorio
***3a**_Zone di deflusso della piena (Ambiti A1 e A2 del PTCP) – Fascia A del PAI*
***3b**_Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d'acqua - Fascia B del PAI*
***3c**_Aree di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)*
***3d**_Aree di ricarica falda acquifera*
***3e**_Aree a pericolosità geomorfologica*
***3f**_Vincolo idrogeologico e forestale*
4_Impianti e infrastrutture
***4a**_Fasce di rispetto stradale*
***4b**_Fasce di rispetto ferroviario*
***4c**_Fasce di rispetto cimiteriale*
***4d**_Fasce di rispetto dei depuratori*
***4e**_Linee elettriche (MT) e fasce di rispetto*
***4f**_Impianti fissi per la telefonia mobile e radiotelevisiva*
***4g**_Fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile*
***4h**_Fasce di rispetto dei metanodotti*
***4i**_Zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso*

NATURA E PAESAGGIO

1a. Sistema forestale e boschivo

Norma di riferimento	**Provinciale** Norme di Attuazione PTCP art.10
Finalità e disposizioni	Si tratta dei terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva, arborea di origine naturale e/o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, nonché terreni temporaneamente privi della preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente distruttivi. Il vincolo è finalizzato alla tutela naturalistica, alla protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico ricreativa, oltreché produttiva ed è pertanto vietato distruggere e introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori oggetto di protezione. Gli interventi all'interno di tali aree sono soggetti al procedimento autorizzativo di cui alla Parte Terza, Titolo I, art.146 del DLgs 42/2004 (Autorizzazione Paesaggistica).
Note	"Carta Forestale" del PTCP variante approvata Del. C.P.n°134 del 21.12.2007

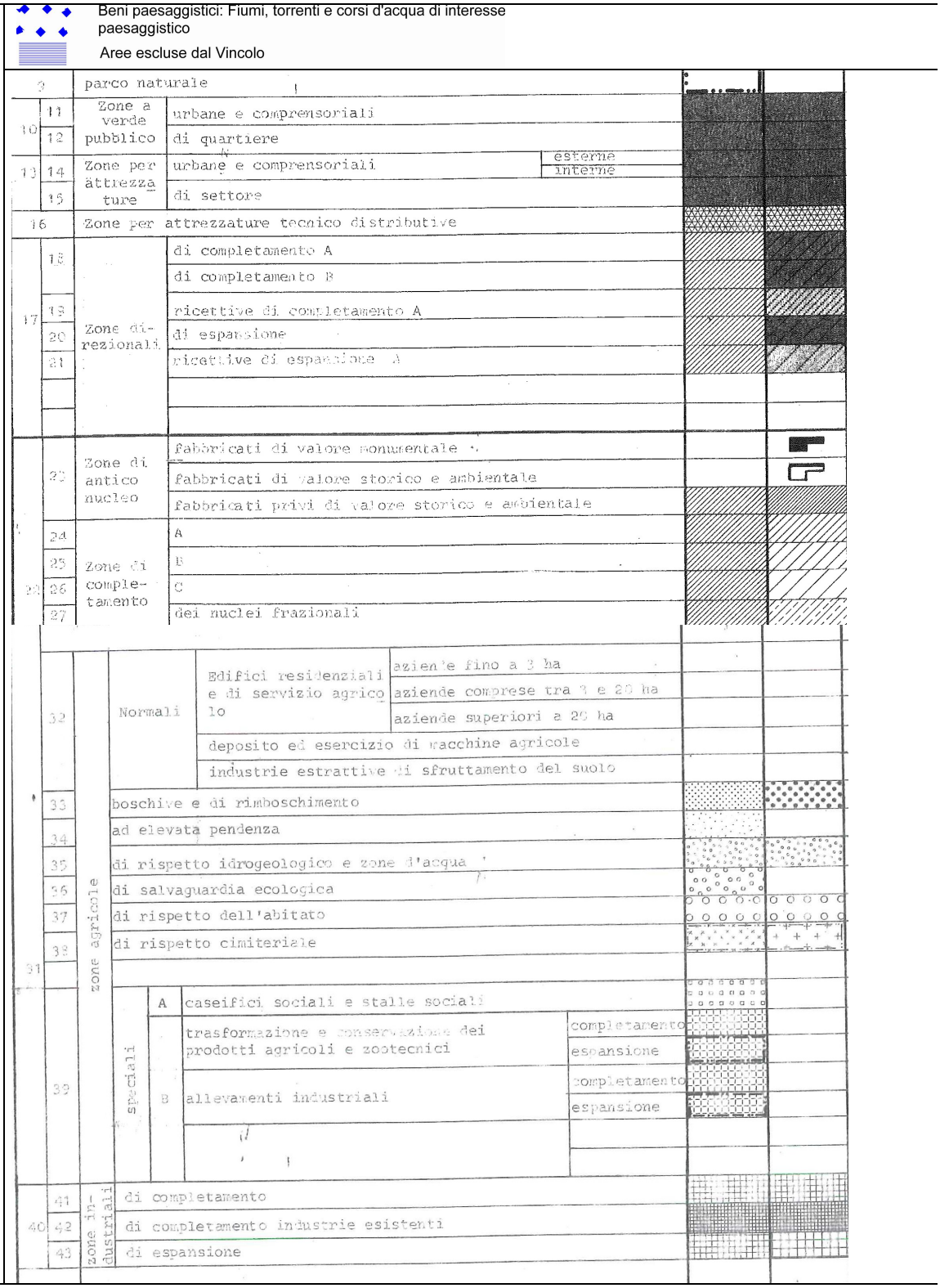
1b. Beni paesaggistici:	
- Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico (*lett. c*)	
Norma di riferimento	**Nazionale** DLgs 42/2004 *Codice dei beni culturali e del Paesaggio* (Parte Terza, Titolo I, art.142, comma 1, lett.c)
Finalità e disposizioni	Si tratta dei fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. Obiettivo è la tutela del sistema e paesaggio fluviale, al fine di preservarlo da distruzione o modifiche che possano recare pregiudizio al valore paesaggistico. Gli interventi all'interno di tali aree sono soggetti al procedimento autorizzativo di cui alla Parte Terza, Titolo I, art.146 del DLgs 42/2004 (Autorizzazione Paesaggistica). Per l'esatta individuazione della fascia dei 150 m. del vincolo si ritiene che "*le fasce laterali ai fiumi, per la lunghezza di 150 m.*", vadano calcolate con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d'acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, quando quest'ultimo esplichi una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di piena ordinaria. Sono escluse da tale vincolo le aree che, alla data del 6.09.1985, risultavano delimitate nell'allora vigente PRG, come "zone A o B" ovvero ricadevano, in assenza di Piano Pluriennale di Attuazione del PRG, nei Piani Attuativi previsti dal PRG medesimo e approvati a quella data.
Note	Sono soggetti a tale vincolo: Torrente Parola, torrente Recchio, rio Dugale, rio Camporuota, rio Campanara o rio Bargello, rio Gandiolo, Rio Dordone. Fonte R.E.R (Banca dati Minerva)
- i territori coperti da foreste e da boschi (*lett. g*)	
Norma di riferimento	**Nazionale** DLgs 42/2004 *Codice dei beni culturali e del Paesaggio* (Parte Terza, Titolo I, art.142, comma 1, lett.g) Decreto 34/2018 *Testo Unico in materia di foreste e filiere forestali* **Provinciale** Norme di Attuazione PTPR art.10 **Regionale** Regolamento forestale Regionale (n. 3/2018), PTPR art.10.
Finalità e disposizioni	I terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva derivano dal Piano Forestale Regionale 2014-2020 ai sensi del D. Lgs 227/2001 e della L.R. 20/2000 assunte con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione E.R. 12/07/2016 n.80. Le aree sono prese dal Quadro Conoscitivo del PTPR regionale e rappresentano la situazione più vicina allo stato attuale del bosco, individuato secondo i criteri definiti dal testo Unico 34/2018, in adeguamento al Codice dei beni culturali; gli interventi all'interno dei "territori coperti da foreste o da boschi", e delle aree indicate dal PTPR sono soggetti al procedimento autorizzativo di cui alla Parte Terza, Titolo I, art. 146 Dlgs 42/2004. (Autorizzazione paesaggistica)
Note	"Carta Forestale" della Regione Emilia Romagna

Allegato 1 - Stralci aree escluse dal vincolo dei Beni paesaggistici: Fiumi, torrenti e corsi d'acqua di interesse paesaggistico

Sono escluse dal vincolo le aree che la Variante al PRG approvata con Del. di Giunta Regionale n° 2121 il 05.06.1979 delimitava come zone A, B ai sensi del decreto ministeriale 2-4-1968, n. 1444 e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione alle altre zone.

Si riportano legende e stralci cartografici dello Strumento Urbanistico vigente a quella data, con evidenziazione delle Aree Escluse.

Legenda



Medesano

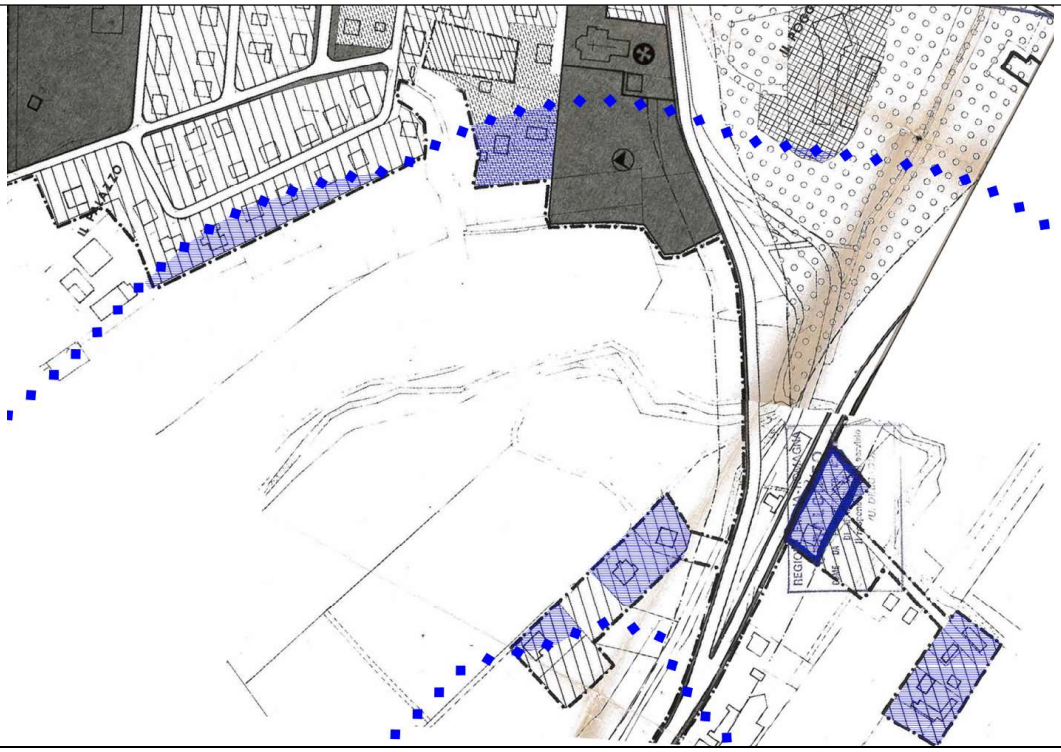


Scala 1:5.000

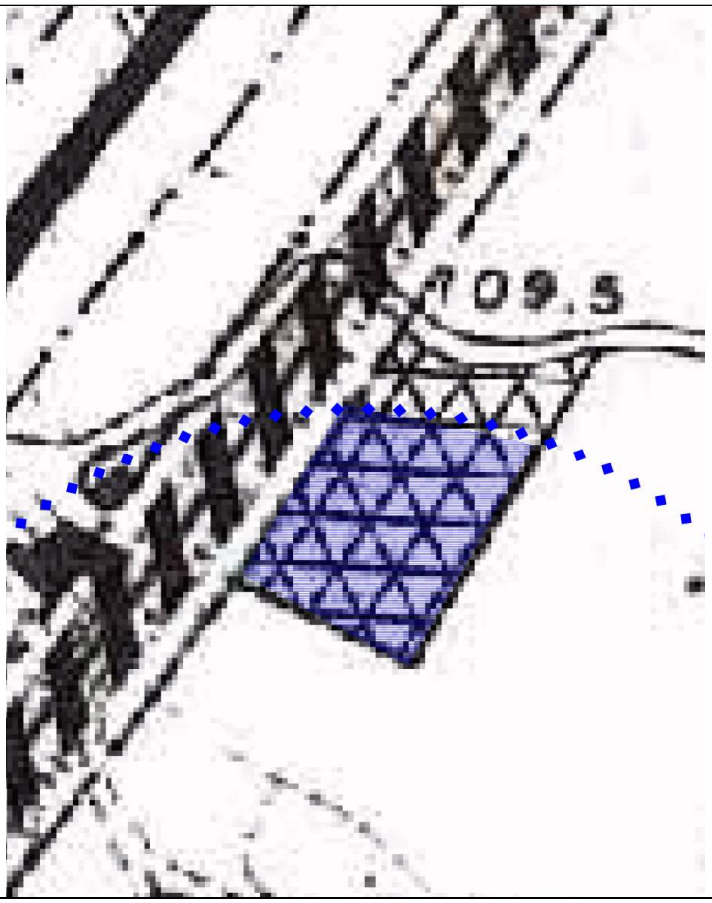
Medesano



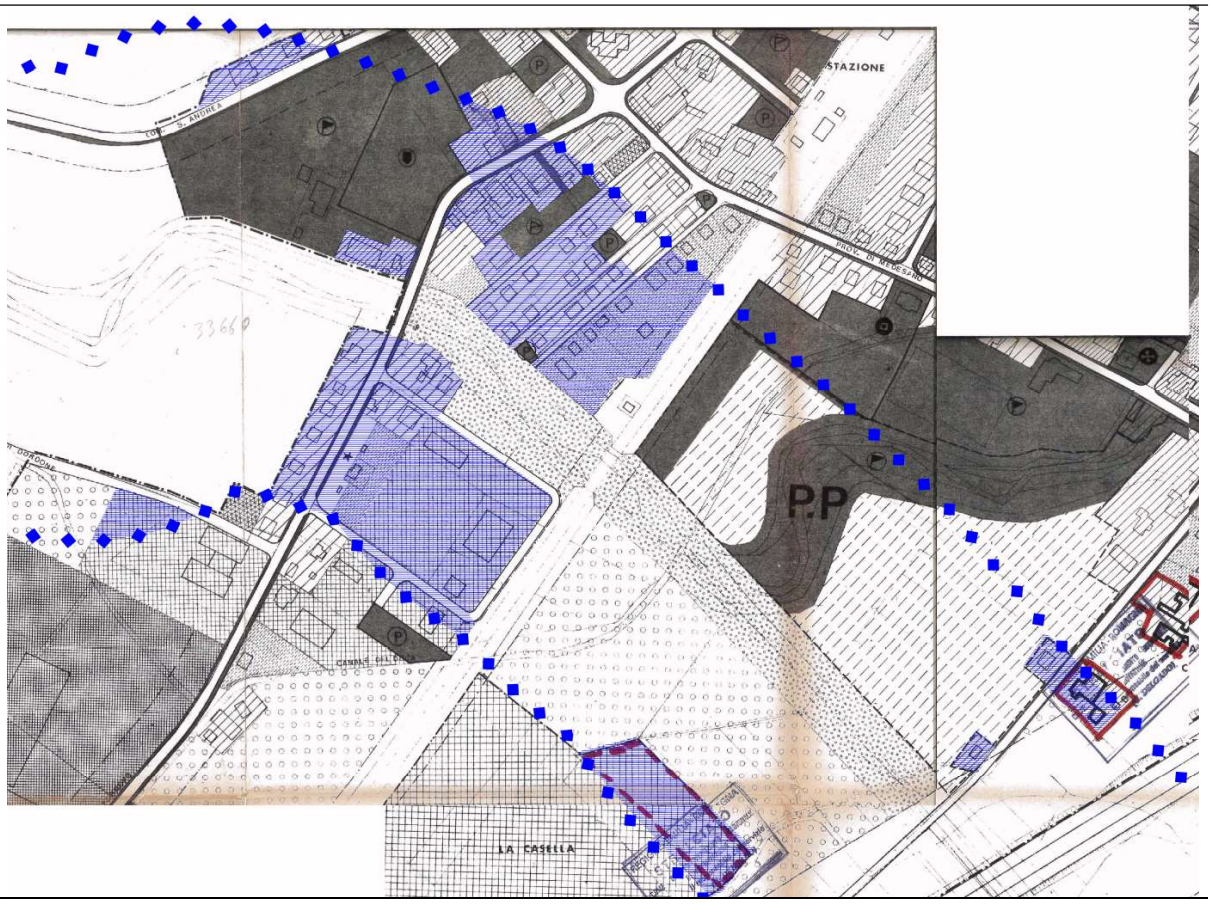
Medesano

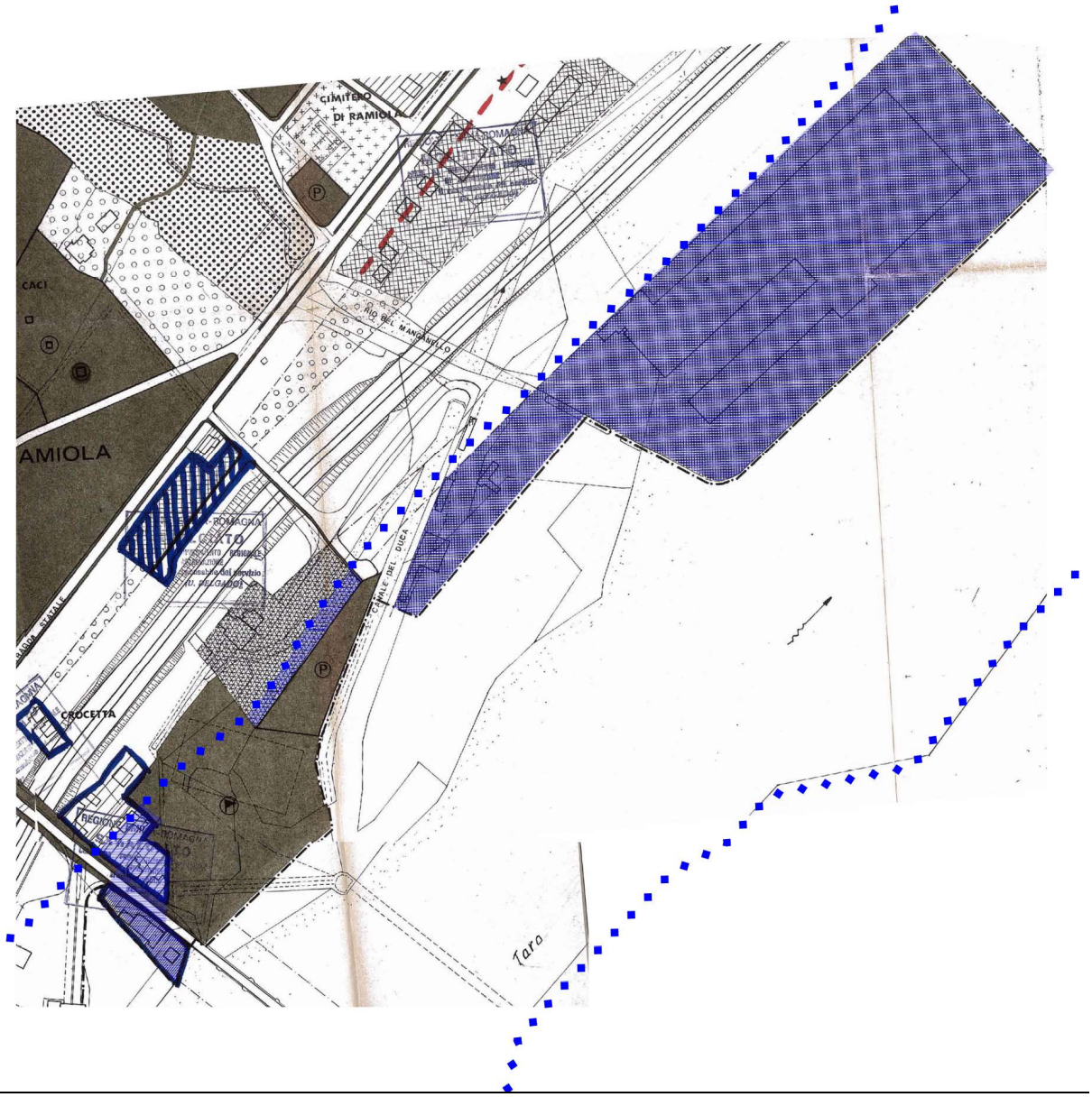


Medesano

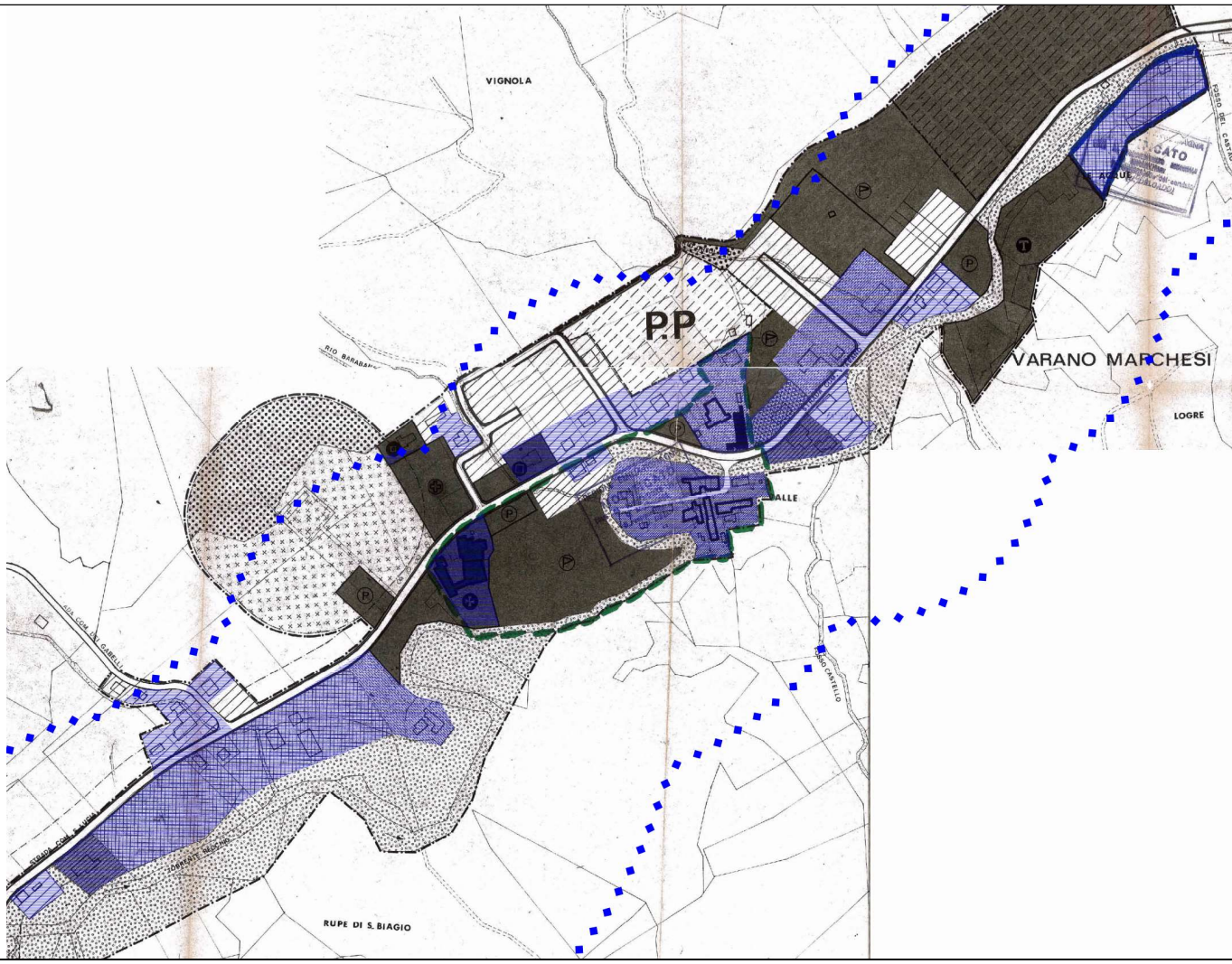


Felegara



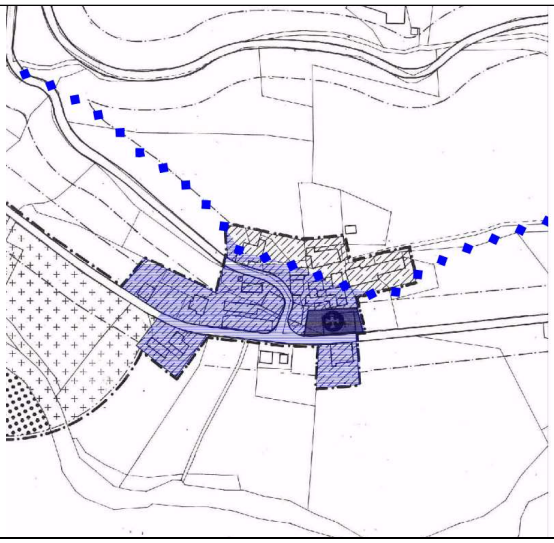
Ramiola	

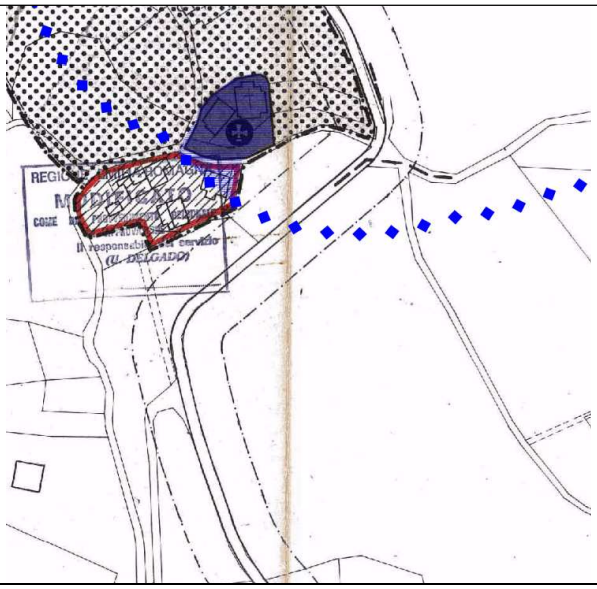
Varano M.



Sant'Andrea Bagni



Roccalanzona	

Miano	

1b bis. Aree percorse dal fuoco	
Norma di riferimento	**Nazionale** DLgs 42/2004 Codice dei beni culturali e del Paesaggio (Parte Terza, Titolo I, art.142, comma 1, lett.g)
Finalità e disposizioni	Le disposizioni di legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita.
Note	Fonte: Catasto incendi boschivi Regione Emilia Romagna

1c. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

Norma di riferimento	**Provinciale** Norme di Attuazione PTCP art.12bis
Finalità e disposizioni	Tali zone costituiscono la definizione cartografica delle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua individuate ai sensi degli articoli 17 e 34 del PTPR, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24 della L.R. 20/2000. Per esse, in considerazione della rilevanza paesaggistica ed ambientale dei luoghi e delle minori criticità idrauliche presenti, rispetto alle zone di cui al precedente articolo 12, non sono inseriti specifici studi idraulici nell'ambito del quadro conoscitivo e non sono previste disposizioni di tutela idraulica. Le disposizioni di cui all'art.12bis del PTCP si applicano inoltre alle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua meritevoli di tutela così come individuati dalla tav.C1 del PTCP ed elencati nell'Allegato 5 alle NTA del PTCP.
Note	Tali zone interessano il Torrente Dordone, Rio Gandiolo, Rio Campanara o Bargello e Rio Camporuota

1d. Crinali principali e secondari

Norma di riferimento	**Provinciale** Norme di Attuazione PTCP art.14
Finalità e disposizioni	Si tratta degli spartiacque dei sistemi dell'idrografia superficiale di livello comunale, che sono tali da determinare l'orizzonte visivo da ampie porzioni di territorio. E' rilevata la presenza di un crinale classificato "principale" (dorsale tra i torrenti Ceno e Dordone) e due crinali "secondari" che interessano l'area sud del comune.
Note	Fonte PTCP

1e. Siti "Rete Natura 2000"	
Norma di riferimento	**Europea** Direttive 2009/147/CE e 92/43/CE **Nazionale** D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 *"Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*; DM del 3.09.2002 *(Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)* L.394/1991 *(Legge quadro sulle aree protette)*. **Regionale** L.R. n. 7/2004 "*Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali*"; L.R. n. 6/2005 "*Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete Natura 2000*"; D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 *"Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";* Norme di Attuazione PTCP art.25; D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 667 del 18.05.2009 *"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";* D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 79 del 22.01.2018 *"Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09";* D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1147 del 16.07.2018 *"Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)"*; L.R. 4/2018 "*Disciplina della Valutazione dell'Impatto Ambientale dei progetti*"; Determ. Resp. 15158/2018 "*Approvazione degli Indirizzi per l'applicazione delle Linee Guida per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza regionale e comunale di cui al D.M. 52/2015 del Ministero dell'Ambiente*"; L.R. n. 4 del 20/05/2021 "Legge Europea per il 2021".
Finalità e disposizioni	Le finalità di tutela sono rivolte alla costituzione della rete ecologica prevista dal programma comunitario "Rete Natura 2000", per la tutela della biodiversità e la conservazione degli elementi biotici e abiotici contenuti nelle aree ad alta sensibilità naturalistica ed ambientale. L'approvazione di piani, programmi, progetti, interventi ed attività che interessano il sito della Rete Natura 2000 (cioè sia che ricadono all'interno del sito, sia che si sviluppano al di fuori di esso, ma aventi potenziali significative incidenze su di esso) è soggetta a procedura di Valutazione di Incidenza da parte della competente Autorità VINCA ai sensi della L.R. 4/2021.
Note	Il territorio comunale è interessato dal ZSC/ZPS IT4020021 "Medio Taro" Fonte R.E.R.

1f. Zone di tutela naturalistica	
Norma di riferimento	**Provinciale** Norme di Attuazione PTCP art.20
Finalità e disposizioni	Tali zone ricadono interamente all'interno del Parco Regionale Fluviale del Taro. Le disposizioni degli strumenti di pianificazione sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. Fino all'entrata in vigore del Piano del Parco Regionale sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni di cui al comma 3 dell'art.20 delle NdiA del PTCP, oltre alle disposizioni della L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano".
Note	Fonte PTCP

1g. Parco Regionale Fluviale del Taro

Norma di riferimento	**Nazionale** L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette"; **Regionale** L.R. n. 11 del 02/04/1988 di Istituzione del Parco Fluviale Regionale del Taro; L.R. n. 6 del 17/02/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000"; L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano"; D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 2609/1999 di approvazione del Piano Territoriale del Parco Fluviale Regionale del Taro; D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)"; Del. di C.P. della Provincia di Parma n. 3/2019 "Approvazione della Variante Parziale al Piano Territoriale del Parco Fluviale Regionale del Taro".
Finalità e disposizioni	Il Comune di Medesano è interessato dal **Parco Regionale Fluviale del Taro** istituito con L.R. 11/1988. Il Piano territoriale del Parco è approvato con deliberazione della Giunta Regionale n°2609 del 30.12.1999. Il Consiglio Provinciale di Parma ha approvato la Variante parziale con atto n.3/2019 del 25.01.2019 che rivede i perimetri delle 4 aree individuate come "Zone di preparco speciale frantoi" escludendole e riclassificandole e rivedendo le norme PTP vigenti. Il Parco tutela il tratto di fiume tra Fornovo e Pontetaro (PR) ed ha un'estensione di circa 2000 ha (oltre 3000 se si include l'area contigua). La finalità del provvedimento istitutivo del Parco è in primo luogo quella di tutelare l'ecosistema della valle fluviale che custodisce una importante riserva d'acqua per tutta la pianura. Il Piano territoriale del Parco costituisce lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il contesto. In conformità alla L.R. 17.02.2005 n. 6 e alle Direttive per la elaborazione dei Piani territoriali dei Parchi (Del. G.R. n. 2343 del 23.5.1989), il P.T.P. del Taro: detta disposizioni generali e comuni per la salvaguardia dei beni ambientali, naturali, paesistici e culturali; individua il perimetro definitivo del Parco e dell'Area Contigua, individuati nel loro complesso nelle Tavole C1, C3; definisce l'articolazione in zone territoriali omogenee, individuando le zone "B" – "C" e "Area Contigua"; alcune zone dell'Area Contigua sono suddivise in subzone, P1.1 – P1.2 – P2; individua le aree da sottoporre a progetto di intervento particolareggiato (PdIP) ai sensi dell'art. 27 della L.R. 6/2005, e le aree da sottoporre a Piani Particolareggiati (P.P.) da realizzarsi da parte delle Amministrazioni comunali interessate, ai sensi della L.R. 21 dicembre 2017 n. 24; determina gli interventi conservativi, di restauro e di riqualificazione da operarsi nel territorio del parco in relazione alle specifiche zone; individua e regolamenta le attività produttive, in particolare collegate con le attività estrattive (frantoi e aree di cava); individua le aree da destinare ad uso pubblico e il sistema di accessibilità, definendone le tipologie dei percorsi; stabilisce le direttive e i criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica sottoordinata, concernenti le aree del Parco e Area Contigua; determina i modi di utilizzazione sociale del Parco, per scopi scientifici culturali, ricreativi e ricettivi.Si precisa che tutti i piani, programmi, progetti, opere, interventi e attività ricadenti nel territorio del Parco Fluviale Regionale del Taro (inteso come Parco e relativa Area contigua) devono conseguire il parere di conformità o il nulla osta, rilasciato dall'Ente di Gestione dell'Area Protetta ai sensi degli art. 39 e 40 della L.R. 17 febbraio 2005 n. 6 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette dei siti della Rete Natura 2000" e della D.G.R. n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt. 40 e 49 della L.R. 6/2005)".
Note	Fonte: Piano Territoriale del Parco

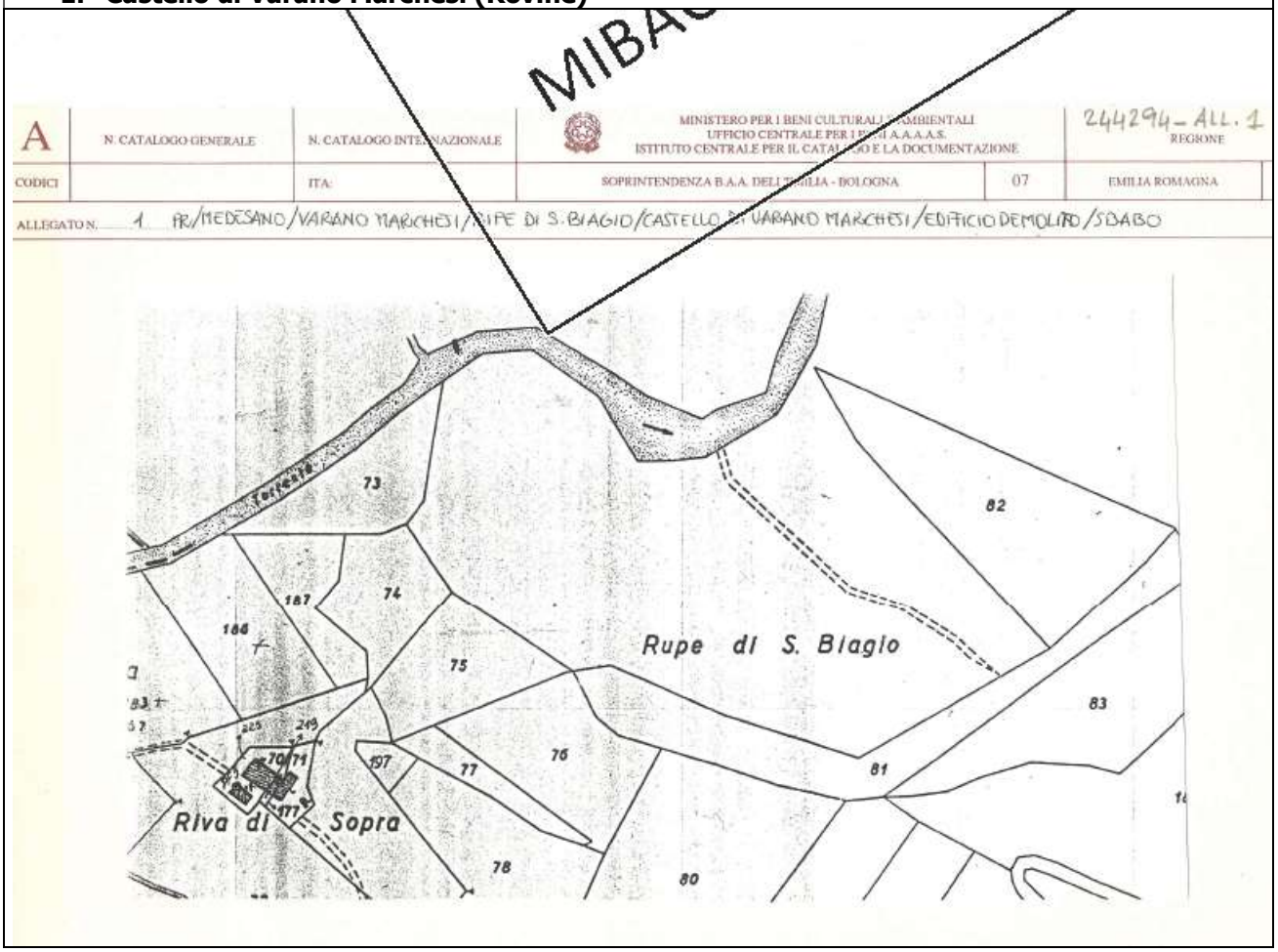
STORIA E ARCHEOLOGIA

2a_Beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi.

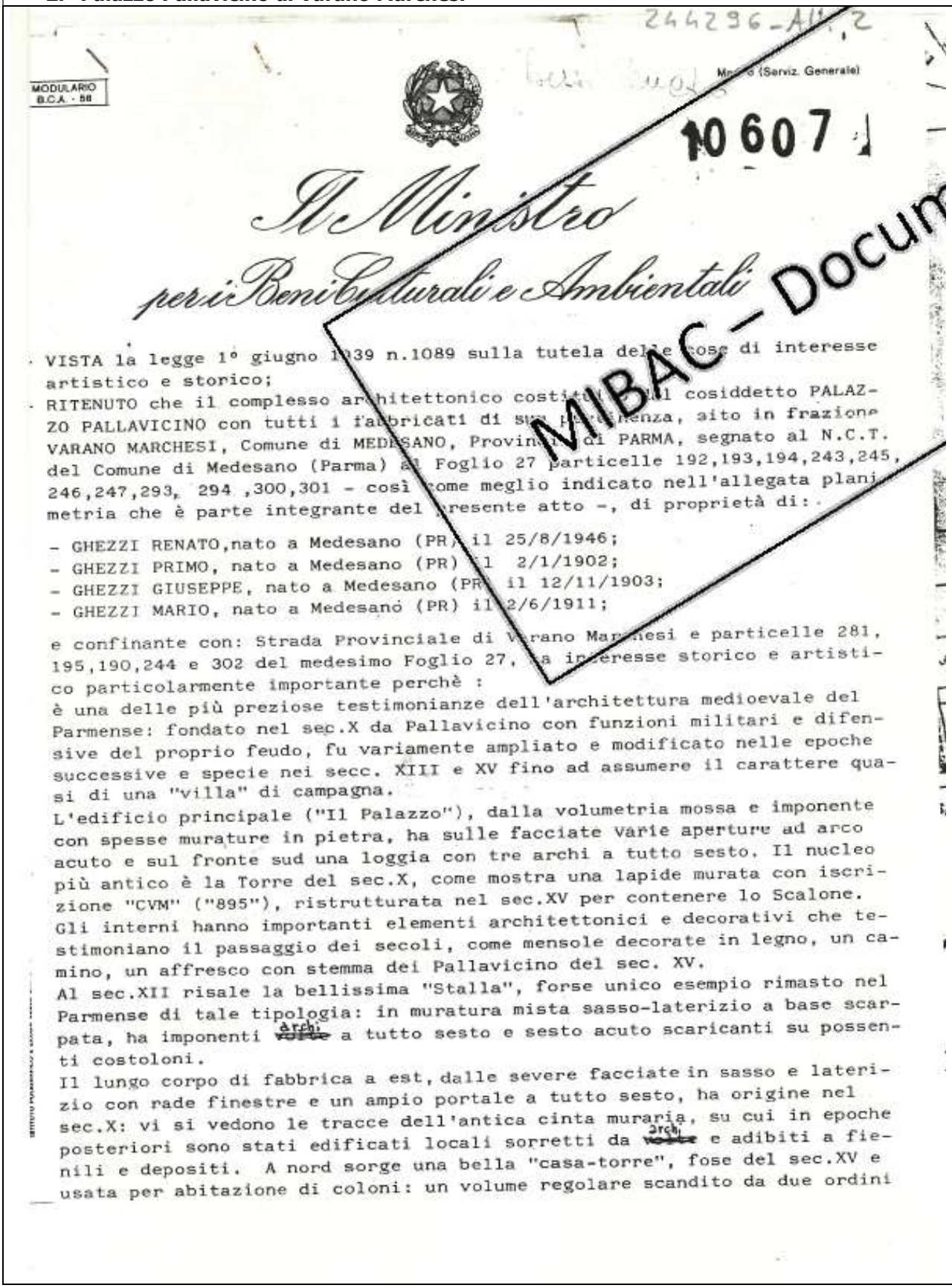
Norma di riferimento	**Nazionale** DLgs 42/2004 *(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)* in particolare Parte II, Titolo I, Capo I
Finalità e disposizioni	Si tratta di beni che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico che sono stati oggetto di specifico formale Decreto di vincolo e per i quali qualsiasi intervento edilizio è soggetto al rilascio di nulla osta da parte della Soprintendenza archeologia Belle arti e Paesaggio per le Provincie di Parma e Piacenza.
Note	Sono stati individuati gli immobili oggetto di Decreto di vincolo sulla base delle informazioni fornite dalla Soprintendenza presenti sul territorio comunale (vedi documentazione alle pagine seguenti): 1. Castello di Varano Marchesi (rovine) (f.28 p.52) Vincolato il 15.04.1910 2. Palazzo Pallavicino di Varano Marchesi vincolato 29.10.1985, trascritto in Conservatoria il 15.10.1988 n. 9188 3. Casa Torre Cavicchiolo a Sant'Andrea vincolato il 19.09.1998 4. Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista in Felegara vincolato il 30.11.2007 5. Chiesa dei Santi Gervaso e Protaso e Pertinenze a Visiano (f. 60 p. A) vincolato il 10.12.2014
	Fonte: Vincoli in rete- MiBACT

Allegato 2 - Stralci individuazione beni culturali ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e smi.

1. Castello di Varano Marchesi (Rovine)



2. Palazzo Pallavicino di Varano Marchesi



244296_All.2

MODULARIO B.C.A. - 58

Ministero (Serviz. Generale)

10607

Il Ministro
per i Beni Culturali e Ambientali

MIBAC – Docum

VISTA la legge 1° giugno 1939 n.1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico;

RITENUTO che il complesso architettonico costituito dal cosiddetto PALAZZO PALLAVICINO con tutti i fabbricati di sua pertinenza, sito in frazione VARANO MARCHESI, Comune di MEDESANO, Provincia di PARMA, segnato al N.C.T. del Comune di Medesano (Parma) al Foglio 27 particelle 192,193,194,243,245, 246,247,293, 294 ,300,301 - così come meglio indicato nell'allegata planimetria che è parte integrante del presente atto -, di proprietà di:

- GHEZZI RENATO,nato a Medesano (PR) il 25/8/1946;
- GHEZZI PRIMO, nato a Medesano (PR) il 2/1/1902;
- GHEZZI GIUSEPPE, nato a Medesano (PR) il 12/11/1903;
- GHEZZI MARIO, nato a Medesano (PR) il 2/6/1911;

e confinante con: Strada Provinciale di Varano Marchesi e particelle 281, 195,190,244 e 302 del medesimo Foglio 27, ha interesse storico e artistico particolarmente importante perchè :

è una delle più preziose testimonianze dell'architettura medioevale del Parmense: fondato nel sec.X da Pallavicino con funzioni militari e difensive del proprio feudo, fu variamente ampliato e modificato nelle epoche successive e specie nei secc. XIII e XV fino ad assumere il carattere quasi di una "villa" di campagna.

L'edificio principale ("Il Palazzo"), dalla volumetria mossa e imponente con spesse murature in pietra, ha sulle facciate varie aperture ad arco acuto e sul fronte sud una loggia con tre archi a tutto sesto. Il nucleo più antico è la Torre del sec.X, come mostra una lapide murata con iscrizione "CVM" ("895"), ristrutturata nel sec.XV per contenere lo Scalone.

Gli interni hanno importanti elementi architettonici e decorativi che testimoniano il passaggio dei secoli, come mensole decorate in legno, un camino, un affresco con stemma dei Pallavicino del sec. XV.

Al sec.XII risale la bellissima "Stalla", forse unico esempio rimasto nel Parmense di tale tipologia: in muratura mista sasso-laterizio a base scarpata, ha imponenti archi a tutto sesto e sesto acuto scaricanti su possenti costoloni.

Il lungo corpo di fabbrica a est, dalle severe facciate in sasso e laterizio con rade finestre e un ampio portale a tutto sesto, ha origine nel sec.X: vi si vedono le tracce dell'antica cinta muraria, su cui in epoche posteriori sono stati edificati locali sorretti da archi e adibiti a fienili e depositi. A nord sorge una bella "casa-torre", fose del sec.XV e usata per abitazione di coloni: un volume regolare scandito da due ordini

i aperture e ornato da una cornice a mensole con soprastante attico e copertura a quattro falde;

0004

D E C R E T A

Il complesso architettonico costituito dal PALAZZO PALLAVICINO con tutti i fabbricati di sua pertinenza, sito in frazione VARANO MARCHESI (Medesano, Parma) come sopra descritto è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1° giugno 1939 n. 1089 viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa al proprietario: GHEZZI **RENATO, residente a Varano Marchesi -Comune di Medesano, Parma- in località "Palazzo".**

A cura del competente Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia in Bologna esso verrà quindi trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma, lì 29 OTT. 1985

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO
F.to GALASSO

PER COPIA CONFORME
IL CONSIGLIERE
(Dott. S. PATAMIA)
Salvatore Patamia

MIBAC – Docum

VERBALE DI NOTIFICA

Su richiesta del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia in rappresentanza del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali, io sottoscritto Messo del Comune di MEDESANO ho, in data di oggi, notificato il presente decreto mediante consegna fattane in Varano Marchesi Via Strada Valle N. 56 loc Palazzo mezzo di persona qualificatasi per Consegnato p. Mons. del Sig. Ghezzi Renato

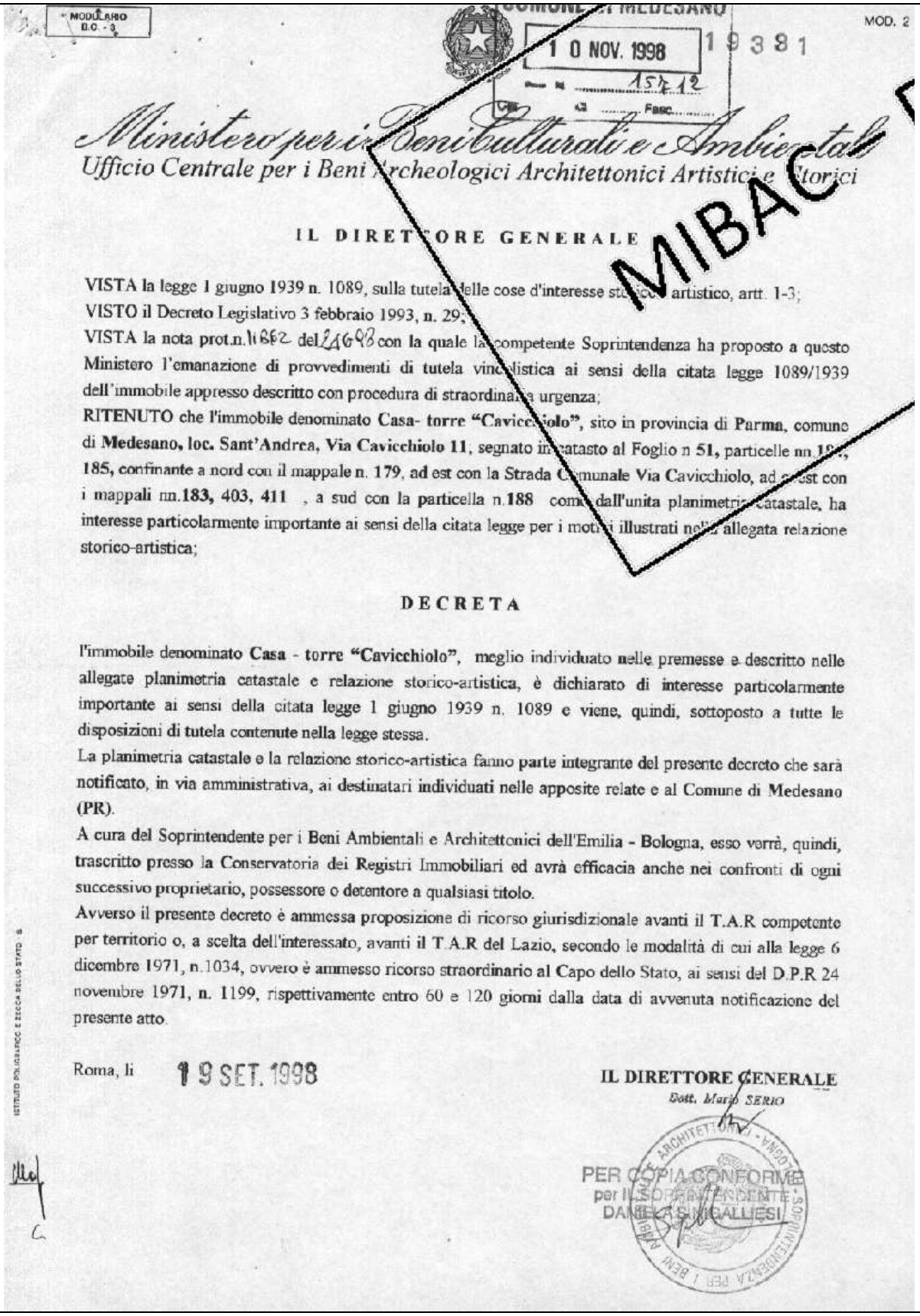
Data 2/11/1985

Ghezzi Renato

IL MESSO COMUNALE
IL VIGILE - MESSO COM.
Martini Nando

(Bollo del Comune)

3. Casa Torre Cavicciolo a Sant'Andrea



MODULARIO B.C. - 3

MOD. 2

COMUNE DI MEDESANO
10 NOV. 1998
19381
15712
Cat. Fasc.

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali
Ufficio Centrale per i Beni Archeologici Architettonici Artistici e Storici

MIBAC

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 1 giugno 1939 n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse storico artistico, artt. 1-3;
VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
VISTA la nota prot.n.16862 del 24698 con la quale la competente Soprintendenza ha proposto a questo Ministero l'emanazione di provvedimenti di tutela vincolistica ai sensi della citata legge 1089/1939 dell'immobile appresso descritto con procedura di straordinaria urgenza;
RITENUTO che l'immobile denominato **Casa- torre "Cavicchiolo"**, sito in provincia di **Parma**, comune di **Medesano, loc. Sant'Andrea, Via Cavicchiolo 11**; segnato in catasto al Foglio n **51,** particelle nn **184, 185,** confinante a nord con il mappale n. **179**, ad est con la Strada Comunale Via Cavicchiolo, ad ovest con i mappali nn.**183, 403, 411** , a sud con la particella n.**188** come dall'unita planimetria catastale, ha interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge per i motivi illustrati nella allegata relazione storico-artistica;

DECRETA

l'immobile denominato **Casa - torre "Cavicchiolo"**, meglio individuato nelle premesse e descritto nelle allegate planimetria catastale e relazione storico-artistica, è dichiarato di interesse particolarmente importante ai sensi della citata legge 1 giugno 1939 n. 1089 e viene, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.
La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sarà notificato, in via amministrativa, ai destinatari individuati nelle apposite relate e al Comune di Medesano (PR).
A cura del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia - Bologna, esso verrà, quindi, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avrà efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti il T.A.R del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, li 19 SET. 1998

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario SERIO

PER COPIA CONFORME
per IL SOPRINTENDENTE
DANIELA SINGALLIESI

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

MODULARIO B.C. - 7

MOD.

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia

MIBAC

MEDESANO (PR), loc. Sant'Andrea - Casa Torre "Cavicchiolo"

Relazione storico - artistica

A Medesano, in provincia di Parma, nella frazione Sant'Andrea (via Cavicchiolo, 11) , si erge la casa - torre che faceva parte di quel sistema di castelli, case-torri e nuclei fortificati che caratterizzavano, fra l'XI ed il XVI secolo, il territorio compreso fra Parma, Piacenza e Cremona noto con il nome di Stato dei Pallavicino. La nobile famiglia, per controllarne meglio i percorsi viari e fluviali e sfruttare le ricche risorse naturali, aveva creato nuovi insediamenti urbani e rurali inserendoli in un articolato sistema difensivo e di colonizzazione del territorio, differenziato per le tre fasce geografiche, pianura, collina, montagna, in cui si divide l'area di pertinenza. In particolare, i castelli e le case torri della fascia collinare assumevano il ruolo non solo di nuclei abitativi ma anche di indispensabili strutture strategico-militari: il Cavicchiolo è di particolare interesse perchè costituisce tuttora un esempio di borgo rurale con torre collocata in posizione di rilevante visibilità territoriale per controllare l'area circostante e per fare da collegamento, in caso di necessità, con le Case Oppici e con il Castello di Lanzona.

Il complesso esistente consta della casa-torre, ora adibita ad abitazione, e dei corpi a destinazione rurale (stalla. ora deposito, e sovrastante fienile) adiacenti posti ad est prospicienti la strada di accesso. La torre, a pianta quadrata con scala a due rampe, si sviluppa su diversi livelli sovrapposti: il piano interrato a stanza unica con copertura a botte adibito a cantina; il piano terreno, il primo ed il secondo piano, composti ciascuno da una stanza coperta da solaio ligneo di tipo composto, con scala di collegamento adiacente alla parte nord; piano sottotetto, originariamente una piccionaia, caratterizzato da una copertura a capriate lignee e travi angolari a vista.

Le stanze dei corpi adiacenti si allargano sui due lati della torre venendo a formare con questa un unico organismo abitativo ma, dall'esterno, il paramento murario a vista permette di leggere l'autonomia strutturale della torre rispetto agli altri edifici costruiti in epoche successive.

L'intero complesso è definito da volumetrie stereometricamente ben definite e da linee architettoniche semplici: l'unica concessione all'ornato è data dalla caratteristica cornice in mattoni disposti a dente di sega della piccionaia e dal cornicione in cotto della torre.

I castelli e le case-torri caratterizzano ancor oggi quest'area collinare tanto che, negli anni '80 i comuni di Salsomaggiore Terme, Fidenza, Medesano e Noceto, avevano avviato, mossi dall'intenzione di valorizzare e recuperare queste emergenze storiche, un censimento che fornì materiale per una mostra itinerante.

PER COPIA CONFORME
per IL SOPRINTENDENTE
DANIELA SINIGALLIESI

MODOLARIO RC - 3

MOD. 2

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia

MIBAC

Tutto ciò considerato, si ritiene indispensabile che l'immobile conosciuto come Casa torre in loc. Sant'Andrea venga sottoposto alle disposizioni della Legge 1089/39 per il suo interesse storico, artistico ed architettonico.

Redatta da:
Dott.ssa Daniela Sinigalliesi

Visto:
Il SOPRINTENDENTE
(Dott. Arch. Elio Garzillo)

Con la collaborazione di:
Luca Maccaferri

PER COPIA CONFORME
per IL SOPRINTENDENTE
DANIELA SINIGALLIESI

ARCHITETTONICI - BOLOGNA - SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI

VISTO:
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario SERIO

19 SET. 1998

MODULARIO B.C. - 3

MOD. 2

Ministero per i Beni Culturali e Ambientali

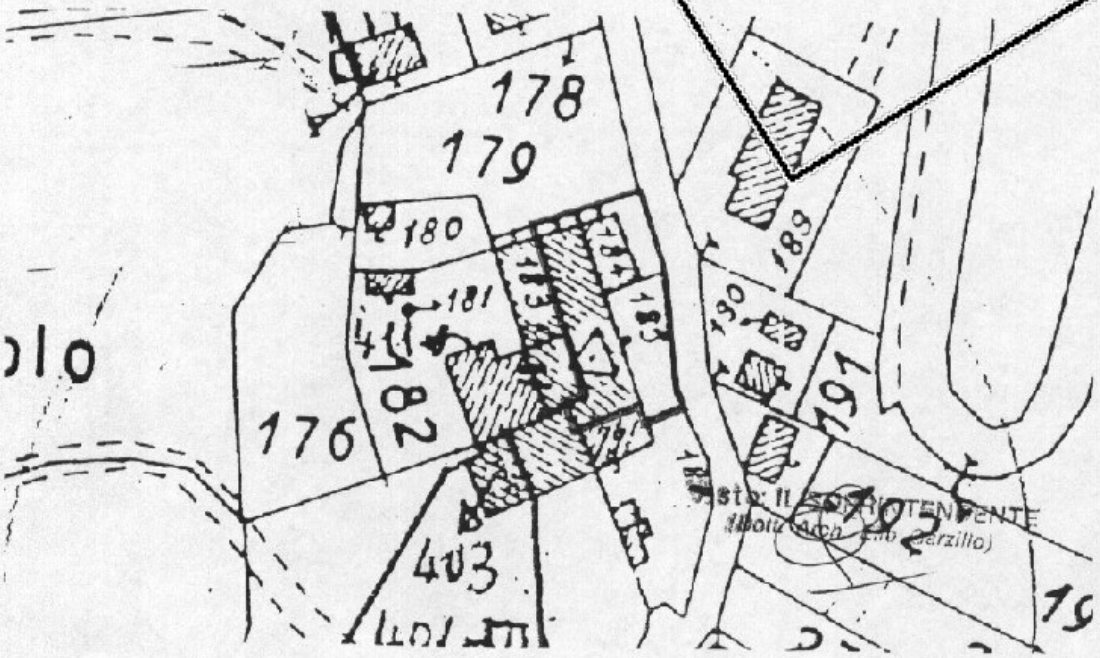
Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia

MIBAC

MEDESANO (PR), loc. Sant'Andrea - Casa torre "Ca[illegible]chi[illegible]"

Nuovo Catasto del comune di **Medesano** (PR), foglio 51, mappali n[illegible]18[illegible], 185

Tutela ai sensi della legge 1/6/1939, n.1089, art. 1-3



PER COPIA CONFORME
per IL SOPRINTENDENTE
DANIELA SARACALLIESI

VISTO:
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario SERIO

19 SET 2008

2b. Beni di interesse storico culturale "ope legis" soggetti a verifica ex art. 12 D.Lgs 42/2004

Norma di riferimento	**Nazionale** DLgs 42/2004 (*Parte Seconda, Titolo I, Combinato disposto dell'art. 10 e dell' art. 12)* così come modificati dalla L.124/2017.
Finalità e disposizioni	Si tratta dei beni culturali immobili di oltre settanta anni, per i quali il Ministero per i Beni e le Attività Culturali si deve pronunciare circa la verifica dell'interesse culturale. In attesa della verifica, i beni sono sottoposti alla disciplina di tutela prevista dal Codice, ed in particolare sono in ogni caso inalienabili.
Note	I beni culturali presenti sul territorio comunale sono i seguenti, precisando che il presente elenco, essendo incrementabile e modificabile nel tempo, è indicativo e non esaustivo: ▪

2c. Elementi della centuriazione

Norma di riferimento	**Provinciale** Norme di Attuazione PTCP art.16
Finalità e disposizioni	L'obbiettivo è rivolto alla tutela dei beni di interesse storico-archeologico del territorio comunale. Gli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione sono definiti: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della centuriazione; i tabernacoli agli incroci degli assi; le case coloniche; le piantate ed i relitti dei filari di antico impianto orientati secondo la centuriazione, nonché ogni altro elemento riconducibile attraverso l'esame dei fatti topografici alla divisione agraria romana. Per tali elementi è fatto divieto di alterarne le caratteristiche essenziali. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l'organizzazione territoriale.
Note	Fonte: PTCP

2d. Viabilità storica

Norma di riferimento	**Provinciale** Norme di Attuazione PTCP art.19 **Comunale** .....
Finalità e disposizioni	L'obbiettivo è rivolto alla tutela dei beni di interesse storico-testimoniale del territorio comunale. La viabilità storica urbana, comprensiva degli slarghi e delle piazze, ricadente nei centri storici, è regolata dalla specifica disciplina prevista negli strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento alla sagoma ed ai tracciati. La viabilità storica extraurbana va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze. Tre tracciati rilevati: 1- Strada Romana (attuale tracciato dell'autostrada) 2- Strada Medioevale (attuale SS 357 che attraversa Medesano) 3- Strade Ducali (brevi tratti all'estremità della SS 357)
Note	Fonte: PTCP

	SICUREZZA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO

3a. Zone di deflusso della piena

Norma di riferimento	**Provinciale** Norme di Attuazione PTCP art.13 e 13 bis
Finalità e disposizioni	Gli obbiettivi sono rivolti alla messa in sicurezza, mantenimento e/o recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, conservazione e miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. Sono pertanto consentite esclusivamente le attività e gli interventi di cui all'art.13 e art. 13bis delle NdiA del PTCP. L'ambito A1 coincide con la delimitazione degli "Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua "di cui all'art. 13 bis delle NdA del PTCP Coincide con la Fascia A del PAI e viene articolata negli Ambiti A1 (alveo) e A2.
Note	Fonte: PTCP

3b. Zone di tutela ambientale ed idraulica dei corsi d' acqua

Norma di riferimento	**Provinciale** Norme di Attuazione PTCP art.12
Finalità e disposizioni	Tali zone costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione integrata delle zone di tutela dei caratteri ambientali, individuate ai sensi dell'art 17 del PTPR, in attuazione delle disposizioni di cui all'art.24 della L.R. 20/2000, nonché della Fascia B di esondazione, così come definita dall'art 28 del Piano per l'Assetto Idrogeologico - di seguito denominato PAI, ai sensi degli articoli A-1, comma 3 e A-2, comma 1, della Legge regionale 24 marzo 2000, n. 20. Gli obbiettivi sono rivolti alla tutela della regione fluviale, intesa quale porzione del territorio contermine agli alvei e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici connessi all'evoluzione attiva del corso d'acqua o come testimonianza di una sua passata connessione. Sono vietati gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente.
Note	Fonte: PTCP

3c. Aree di inondazione per piena catastrofica

Norma di riferimento	**Provinciale** Norme di Attuazione PTCP art.13ter
Finalità e disposizioni	Si tratta delle aree con caratteristiche di pericolosità idraulica assimilabili alle Fasce C del PAI.
Note	

3d. Area di ricarica falda acquifera	
Norma di riferimento	**Provinciale** Norme di Attuazione PTCP art.31 e 32 dell'Allegato 4
Finalità e disposizioni	Si tratta delle zona di protezione delle acque sotterranee: - l'area di ricarica settore A è caratterizzata da ricarica diretta della falda generalmente presente a ridosso della pedecollina, idrogeologicamente e contenente una falda freatica, in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione; - l'area di ricarica settore B è caratterizzata da ricarica indiretta della falda: generalmente presente tra il settore A e la pianura, idrogeologicamente e identificabile con un sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semi-confinata in collegamento per drenanza verticale; - l'area di ricarica settore C è caratterizzata da scorrimento superficiale delle acque di infiltrazione: e presente in continuità al settore A e B, morfologicamente si identifica come il sistema di dilavamento e scorrimento delle acque superficiali dirette ai settori di ricarica, la loro importanza dipende dalle caratteristiche litologiche, di acclività e dal regime - l'area di ricarica settore D infine rappresenta l'area di pertinenza degli alvei fluviali. In esso la connessione idraulica con le falde sottostanti fa sì che buona parte dell'alimentazione dei corpi idrici sotterranei derivi proprio da questo settore. L'importanza di questo settore nella tutele delle acque sotterranee è di fondamentale importanza. Infatti proprio in virtù della grande capacità di trasporto dei corsi d'acqua, eventuali sostanze inquinanti provenienti dalla superficie, possono essere facilmente veicolate e distribuite nell'intero corpo idrico sotterraneo che dal fiume riceve l'alimentazione primaria. Pertanto è stata individuata una fascia perimetrale sui maggiori corsi d'acqua provinciali con una larghezza di 250 m per lato e che si spinge fino a dove il tetto delle ghiaie è posto ad una profondità inferiore ai 10 m. Nelle aree di ricarica diretta degli acquiferi si applicano, oltre alle disposizioni di cui alle aree di ricarica della falda, quelle di cui agli artt. 31 e 32 dell'Allegato 4 alle NdiA del PTCP.
Note	Fonte. R.E.R.

3.e Aree a pericolosità geomorfologica	
Norma di riferimento	**Provinciale** Norme di Attuazione PTCP artt.21, 22, 22bis
Finalità e disposizioni	Le finalità sono rivolte alla prevenzione dal rischio idrogeologico, alla messa in sicurezza dei versanti e mitigazione degli effetti che causano l'instabilità dei terreni, proponendo obiettivi di vincolo alla nuova edificazione e di limitazione delle trasformazioni colturali che possono aggravare le condizioni di dissesto incentivando, di contro, tecniche colturali in grado di assicurare la manutenzione delle opere di difesa e l'attenuazione del rischio idrogeologico. Attraverso il recepimento del PTCP (con valore di P.A.I dell'Autorità di Bacino del Po), vengono individuate: - le aree a pericolosità geomorfologica molto elevata, soggette alle disposizioni di cui all'art.21 delle NdiA del PTCP; - le aree a pericolosità geomorfologica elevata, soggette alle disposizioni di cui all'art.22 delle NdiA del PTCP; - le aree a pericolosità geomorfologica moderata, soggette alle disposizioni di cui all'art.22bis delle NdiA del PTCP. - le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed elevato (art.24bis – Allegato 3 NTA). Per queste ultime, nell'area posta in corrispondenza del Rio Fabbro, all'interno dell'abitato di Sant'Andrea Bagni, ancorché riportata graficamente, la tutela si intende superata a seguito della realizzazione delle opere idrauliche necessarie alla messa in sicurezza del corso d'acqua, così come collaudate e verificate dagli enti competenti.
Note	Fonte: PTCP

3.f Vincolo idrogeologico e forestale	
Norma di riferimento	**Nazionale** Regio Decreto 3267/1923 *(Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani);* Regio Decreto 1126/1926 *(Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)*; **Regionale** LR. 3/1999 *(Riforma del sistema regionale e locale)*, in particolare artt. 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151.; DGR 1117/2000 *(Direttiva regionale concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale")*
Finalità e disposizioni	Il Vincolo Idrogeologico è lo strumento che consente la tutela di quelle aree che, a fronte di interventi di trasformazione degli ecosistemi vegetali comportanti movimentazione di terreno, sono passibili di dissesto in termini di stabilità dei versanti o di regimazione delle acque. Con l'entrata in vigore della L.R. 3/99 le competenze in materia di Vincolo Idrogeologico, precedentemente affidate alle Regioni, vengono trasferite ai Comuni e con la stessa norma, affiancata alla Direttiva Regionale n. 1117/2000, le opere realizzabili in area di vincolo idrogeologico vengono suddivise, in base alla loro entità e consistenza, in tre elenchi che prevedono iter autorizzativi differenziati.
Note	Fonte: Unione Comuni Valli Taro e Ceno

	IMPIANTI E INFRASTRUTTURE

4a. Fasce di rispetto stradale

Norma di riferimento	**Nazionale** D.Interministeriale 1.4.1968 n° 1404 *(Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)* D.Interministeriale 2.4.1968 n° 1444 *(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967)*, in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. D.L. 30.4.1992 n° 285 e s.m.i. (*Nuovo Codice della Strada*), in particolare artt. 16, 17, 18. D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e s.m.i. (*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*), in particolare artt. 26, 27 e 28 **Regionale** L.R. 7.12.1978 n° 47 e s.m.i. L.R. 20/2000 (Art.A-5). **Provinciale** Del. G.P. 346/2002 *"Classificazione delle strade provinciali"*
Finalità e disposizioni	Le zone di rispetto sono normalmente destinate alla realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamenti di carreggiate, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde alle distanze fissate dal regolamento di attuazione del codice della strada, conservazione dello stato di natura. In tali fasce vige il divieto di nuova edificazione, con eccezione per gli impianti di distribuzione di carburanti e degli impianti tecnologici e delle reti tecniche, e di ricostruzione in sito a seguito di demolizione integrale. Per le strade vicinali la fascia di rispetto non è normalmente indicata nella Tavola dei Vincoli, ma si applica comunque una fascia di salvaguardia di m. 10. Nel caso la sede stradale sia stata oggetto di interventi di nuova realizzazione, modifica o ampliamento non risultanti nella Tavola dei Vincoli, a seguito di un atto di variazione catastale che conformi il Catasto allo stato effettivo dei luoghi la fascia di rispetto si intende modificata di conseguenza e ridefinita a partire dal nuovo limite catastale della sede stradale.
Note	La Giunta Comunale ha assunto la Delimitazione dei Centri Abitati ai sensi dell'art.4 D.Lgs n.285 del 30.04.1995 con deliberazione n.152 del 30/09/1998, modificata con deliberazione n.189 del 04.11.99

4b. Fasce di rispetto ferroviario	
Norma di riferimento	**Nazionale** DPR.753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60
Finalità e disposizioni	Si tratta delle distanze dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni, negli ampliamenti di edifici o manufatti di qualunque specie, fissate in: - distanza minima 30 m - distanza minima 50 m in caso di fornaci, fucine e fonderie. Specifiche disposizioni sono dettate per la messa a dimora di siepi o piante, per la costruzione di muri di cinta o recinzioni, per l'escavazione. E' vietato costruire o ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie (art. 49); sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi conservativi, manutentori, la demolizione, mentre gli interventi di ampliamento, se ammessi dalle norme della zona urbanistica corrispondente, sono ammessi purchè l'ampliamento avvenga senza diminuire la distanza dalla ferrovia Specifiche deroghe alle distanze previste dalla legge sono assentibili da parte degli Enti competenti.

4c. Fasce di rispetto cimiteriale	
Norma di riferimento	**Nazionale** Regio Decreto 1265/1934 *(Testo unico leggi sanitarie)*, in particolare art.338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166; DPR 285/1990 *(Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria)*, in particolare articolo 57 ***Regionale*** LR. 19/2004 *(Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)* - artt. 4, 7 e 14
Finalità e disposizioni	Si tratta della tutela igienico sanitaria riguardante le aree comprese entro un raggio di 200 ml dal perimetro di cimitero (art. 338) ovvero inferiore in base a specifico provvedimento del Sindaco di riduzione del vincolo, su motivata richiesta del Consiglio Comunale deliberata a maggioranza assoluta, previo parere favorevole della competente AUSL.
Note	Fonte: Strumenti Urbanistici Comunali

4d. Fasce di rispetto dei depuratori	
Norma di riferimento	**Nazionale** Deliberazione n.48 del 4/2/1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle acque dall'inquinamento *(Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)*, in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4.
Finalità e disposizioni	Per gli impianti di depurazione è prescritta una fascia di rispetto di 100 ml., dalla reale posizione delle vasche di stoccaggio e trattamento dei liquami, con vincolo assoluto di inedificabilità per fini diversi dalla realizzazione delle attrezzature tecnologiche per la depurazione delle acque reflue.
Note	Fonte: Strumenti Urbanistici Comunali

4e. Fasce di rispetto degli elettrodotti

Norma di riferimento	***Nazionale*** L.36/2001 *(Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)*; *DM. 29/05/2008* (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) ***Regionale*** LR. 10/1993 *(Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative)* Det. Dir Gen. Ambiente e Difesa della costa n.13481/2002 *(Indirizzi per l'applicazione della LR 25 novembre 2002, n. 30, recante "Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile)* DGR. 978/2010 *(Nuove direttive della Regione Emilia-Romagna per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico).*
Finalità e disposizioni	La Tavola dei Vincoli riporta inoltre i tracciati delle linee MT fornite dal Gestore. I rispetti, ad esclusione delle linee interrate, sono dimensionati sulla base della distanza massima indicata per le varie caratteristiche della linea in riferimento alle "Linee Guida per l'Applicazione del paragrafo 5.1.3. dell'Allegato al DM 29.05.2008 "*Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche*"". In fase di progetto, a seguito di specifico rilievo e sulla base delle caratteristiche della linea da verificare con la collaborazione dell'ente gestore, verranno puntualmente precisate la localizzazione del tracciato, nonché l'esatta dimensione della fascia di rispetto.
Note	Fonte: Provincia di Parma

4f. Impianti fissi per la telefonia mobile e radiotelevisiva

Norma di riferimento	**Nazionale** L.36/2001 *(Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)* **Regionale** L.R. n.30 del 31/10/2000 Deliberazione G.R. n.197 del 20/02/2001 LR. 30/2002 *(Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l´emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile)* D.G.R. n.1138 del 21/07/2008 D.G.R. n.978 del 2010 **Provinciale** PLERT (Approvato con Del. C.P. n.50 del 18.05.2005)
Finalità e disposizioni	Le finalità sono rivolte alla tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico e della tutela dell'ambiente e del paesaggio. La finalità della Leggere Regionale di riferimento, è quella della tutela della popolazione dall'inquinamento elettromagnetico e della tutela dell'ambiente e del paesaggio. L'Art.9 della LR, definisce le aree in cui vige il divieto di localizzazione di nuovi impianti per la telefonia mobile SRB-Stazioni Radio Base (attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, Ambiti di valore Naturale ed Ambientale), nonchè quelle in cui tale installazione è consentita, ma condizionata dalla dimostrazione della minimizzazione delle esposizioni (Edifici di valore storico-architettonico), a seguito di specifici pareri (Soprintendenza, CQAP). Eventuali ulteriori aree possono essere individuate ai sensi e con le procedure di cui all'art. 8 della DGR del 20/02/2001.
Note	Fonte: Strumenti Urbanistici Comunali

4g. Fasce di rispetto dei pozzi ad uso idropotabile

Norma di riferimento	**Nazionale** D.Lgs 192/1999 D.Lgs 152/2006
Finalità e disposizioni	Con l'obiettivo di difendere dall'inquinamento le acque sotterranee e superficiali in prossimità delle opere di captazione sono individuate Aree di Salvaguardia all'interno delle quali sono applicati i vincoli d'uso del territorio concepiti con le finalità di garantire un approvvigionamento idrico potabile così come indicato dalle leggi e regolamenti vigenti. Il D.Lgs 152/2006 e sm.i. stabilisce che le Regioni individuano *le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone zone di rispetto nonchè, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di protezione*, individuando e disciplinando le aree di ricarica della falda, le emergenze naturali ed artificiali della falda e le zone di riserva. La zona di tutela assoluta è costituita dalla zona immediatamente circostante le captazioni: deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, mentre la zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in relazione alla tipologia dell'opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa; in assenza dell'individuazione da parte della Regione della zona di rispetto, la stessa ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione.
Note	Fonte: Strumenti Urbanistici Comunali

4h. Fasce di rispetto dei metanodotti

Norma di riferimento	**Nazionale** D.M. 24/11/1984 *(Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8)* *(A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008);* D.M. 16/04/2008 *(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8);* D.M. 17/04/2008 *(Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)* al punto 1.5 recita: <<*gli enti locali preposti alla gestione del territorio dovranno tenere in debito conto la presenza e l'ubicazione delle condotte di trasporto di gas naturale nella predisposizione e/o nella variazione dei propri strumenti urbanistici e prescrivere il rispetto della presente normativa tecnica di sicurezza in occasione del rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta ….*>>.
Finalità e disposizioni	Il vincolo è finalizzato a garantire la necessaria sicurezza e la continuità del trasporto di gas naturale a mezzo condotta. E' fatto obbligo, per ogni intervento previsto in prossimità delle condotte principali di metano, richiedere all'ente gestore il nulla-osta di competenza. L'esatto posizionamento della linea e del relativo rispetto potrà essere precisato in sede di intervento dopo che, a seguito di specifica richiesta, l'Ente gestore accerterà con idonea strumentazione l'esatta ubicazione della stessa.
Note	Fonte: SNAM

4i. Zone di Particolare Protezione dall'inquinamento luminoso	
Norma di riferimento	**Regionale** L.R. n.19/2003 e s.m.i. DGR 1732/2015 e.s.m.i. DET-AMB ARPAE n.2021-1358 DET-AMB ARPAE n.2021-2328
Finalità e disposizioni	Le zone di particolare protezione dall'inquinamento luminoso sono individuate in corrispondenza delle aree naturali protette, dei siti Rete Natura, delle Aree di collegamento ecologico, di cui alla L.R. 6/2005 e delle aree circoscritte intorno agli osservatori astronomici e astrofisici, professionali e non professionali, che svolgono attività di ricerca o di divulgazione scientifica. Le disposizioni di cui alle Norme di riferimento soprariportate, e riferite alle caratteristiche degli impianti di illuminazione (*gli impianti LED dovranno emanare luce ad una temperatura di colore (CCT) minore o uguale a 3000K, è necessario utilizzare LED con lunghezza d'onda di picco indicativa di 590 nm (c.d. LED color ambra)*), dovranno essere rispettate per gli interventi ricompresi entro il raggio di 15km dall'Osservatorio Bellatrix (Collecchio), specificamente individuate sulle tavole di Piano.
Note	Fonte R.E.R.